



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

SEDUTA DEL 19 ottobre 2022

DELIBERA n. 2

OGGETTO: avvio, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Costituzionale n.1/2021 e dell'articolo 20 del Regolamento interno, della procedura di reclutamento di un Giudice d'Appello

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO nella seduta del 19 ottobre 2022

- *vista la nota del Dirigente del Tribunale 7 settembre 2022 prot. 60/2022 e le dimissioni rassegnate dal prof. Francesco Caprioli dalle funzioni di Giudice d'Appello assegnato al settore penale;*
- *udito il riferimento del Dirigente del Tribunale il quale, nel motivare la richiesta di un reclutamento esterno di un Giudice d'Appello ha rilevato come tale richiesta rivesta carattere di urgenza perché il settore dell'appello penale è coperto, allo stato, da un solo Giudice ed è pertanto necessaria la presenza di un secondo Magistrato, anche per una giusta ripartizione del lavoro. Il Giudice d'Appello, specie in un momento, come questo, in cui i processi in corso davanti al Tribunale di San Marino hanno un'elevata complessità, deve avere una caratura professionale specialistica alta tenuto conto che le sue decisioni hanno spesso il crisma dell'irrevocabilità. Ha aggiunto che non è possibile reperire al momento, tra i magistrati che lavorano nel settore penale, sia inquirenti che giudicanti, quelle competenze professionali richieste per ricoprire questo posto così importante, nonostante il loro impegno sia fuori discussione. Ha rilevato di aver comunque informalmente compulsato, per correttezza, i Giudici che lavorano nel settore penale aventi i requisiti di anzianità i quali hanno dichiarato che non era loro intendimento partecipare ad un concorso interno, significando che sarebbe stato un dispendio inutile di risorse ed energie avviare un concorso per carriera interna senza candidature. Ha sottolineato, peraltro, che, essendo noto a tutti che il Tribunale dovrà affrontare una serie di processi di grande rilievo e di grande impegno, essi però pretendono una figura esterna perché qualunque magistrato interno con quelle caratteristiche (la decennialità e altro) si troverebbe in grave difficoltà sotto il profilo della compatibilità o dell'obbligo di astensione per cui si avrebbe anche la difficoltà di trasferire questi processi ad altro Giudice o al Giudice della Responsabilità Civile competente nel caso di astensioni a catena. Ha pertanto concluso rilevando come la soluzione proposta per la selezione del Giudice d'Appello penale sia quella che risponde meglio a un criterio di efficienza e di buona funzionalità del Tribunale;*
- *ai sensi dell'articolo 7 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1 e dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario;*

6 presenti aventi diritto al voto



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

all'unanimità

accoglie, per le motivazioni rappresentate dal Dirigente del Tribunale, la richiesta di avviare la procedura di reclutamento di un Giudice d'Appello per selezione esterna, con specifico riferimento al settore penale;

manda

all'Ufficio di Segreteria per l'immediata esecuzione della medesima siccome espressamente disposto.